

Rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva

Tribunale di Asti, 10 marzo 2014. Presidente Donato, estensore Teresa Maria Francioso.

Concordato con riserva - Rinuncia - Inefficacia

È inefficace la rinuncia alla domanda di concordato preventivo ex articolo 161, comma 6, L.F. presentata a ridosso della scadenza del termine per la presentazione del piano.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Omissis

Vista la rinuncia alla procedura di concordato preventivo n. 16/13, depositata in cancelleria il 28.2.2014 ed inerente al ricorso ex artt. 160 e 161 comma 6, l.f., presentato da Scarent SpA in liquidazione *omissis*

DECRETO

Rilevato che il 7.10.13 la Scarent SpA in liquidazione presentava ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo cd. prenotativo, chiedendo a questo Tribunale di fissare il termine previsto dall'art. 161 comma 6 l fall, per il deposito della proposta, del piano e dei documenti necessari; che con provvedimento del 14.10.2013, il Tribunale assegnava cento giorni per il deposito della documentazione suelencata, termine che con provvedimento del 15.1.2014 (emesso a seguito della presentazione della relativa istanza) veniva prorogato di 45 giorni;

che il 28.2.2014, la Scarent SpA in liquidazione, dichiarava di rinunciare alla procedura di concordato preventivo n. 16/2013, ai sensi degli artt. 160 e 161 l. f., comma 6, con atto sottoscritto anche personalmente dal liquidatore succitato;

Ritenuto che è inammissibile e priva di ogni efficacia la rinuncia alla "procedura di concordato" summenzionata, in quanto si tratta di istanza depositata a ridosso della scadenza del termine di proroga assegnato dal Tribunale;

che, per giurisprudenza consolidata, gli atti processuali non possono che essere utilizzati per assolvere alla funzionalità loro propria, desumibile dal tenore della norma procedurale; che non possono ammettersi, all'interno del giusto processo, atti posti in essere esclusivamente per deviare al normale iter processuale così da neutralizzare le conseguenze negative che la legge riconduce ad un proprio agire procedurale o ad un mancato adempimento di quanto previsto dalla norma medesima;

che il ricorrente, avendo depositato domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161 comma 6 l. fall, ha, sin da subito, beneficiato degli effetti protettivi previsti dall'art. 168 legge fallimentare; che peraltro il ricorrente ha chiesto ed ottenuto, dapprima il termine per depositare il piano e la proposta, poi un'ulteriore proroga ed in tale periodo ha continuato a beneficiare degli effetti protettivi della domanda di preconcordato;

che invero l'art. 161 comma 6, nel richiamare l'art. 162, commi secondo e terzo, l.f. prevede (a pena di inammissibilità) il deposito, nel termine assegnato dal giudice, della proposta, del piano e dell'ulteriore

documentazione ed è evidente come non si possa ipotizzare una rinuncia in prossimità dello spirare del termine e con il palese intento di evitare una pronuncia che, nei due anni successivi, osti alla presentazione di nuova domanda di pre-concordato siccome previsto dal comma 9 dell'art. 161 l.f.; che peraltro tali conclusioni sono confortate dalla ratio delle recenti modifiche apportate all'art. 161 l. fall. dall'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, che prevedono diversi strumenti atti a limitare la libertà di manovra del debitore; con ciò evidenziando come l'intera procedura di concordato con riserva non sia rimessa nella esclusiva disponibilità delle parti; che, alla luce di quanto rilevato, in considerazione del mancato deposito, nel termine assegnato dal Tribunale, del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 162 l. fall., si ritiene di dover procedere ai sensi dell'art. 162, comma 2 l. fall.

P.Q.M

Dichiara l'inefficacia della rinuncia presentata il 28.2.2014 per le ragioni indicate in parte motiva; Dispone la convocazione della ricorrente dinanzi al Collegio per essere sentita nella camera di consiglio del 25.3.2014, ore 12.30 ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fallimentare;
Dispone che il presente decreto sia comunicato al ricorrente e all'ufficio del Pubblico Ministero. Asti il 10.3.2014
Il Presidente
(Dott. Francesco Donato)